



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio V – LEA, assistenza territoriale e sociosanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGPROGS
0017709-P-08/06/2017



233955306

All'Ing. Giovanni Lamenza
Presidente Diabete Italia ONLUS
Via Flaminia, 135 – 00196 Roma
segreteria@diabeteitalia.it

Oggetto: Diabete Italia ONLUS – richiesta chiarimenti nuovi LEA

Gentilissimo Presidente,

in relazione ai chiarimenti richiesti nella Sua nota del 30 maggio 2017, per quanto di competenza, si segnala quanto segue.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato in GU il 18 marzo 2017, sostituisce integralmente il dPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”. E’ stato predisposto in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo “Patto sulla salute” e di quanto previsto dall’articolo 1, commi 553-554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Come noto, il provvedimento definisce le “attività, i servizi e le prestazioni” garantite ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale, descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni ed attività già precedentemente incluse nei livelli, comprende i “Nomenclatori” della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, declina le aree di attività incluse in ogni livello assistenziale, le specifiche attività e prestazioni di competenza dei rispettivi servizi, aggiorna gli elenchi delle malattie croniche ed invalidanti e delle malattie rare.

E’ evidente che un atto di tale complessità incontrerà diverse criticità nella fase di prima attuazione; per ovviare a ciò è stato avviato un confronto con le Regioni finalizzato a dare indicazioni univoche e comuni in modo da favorire una omogenea applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, venendo ai quesiti proposti, si ricorda che l’art. 64, comma 2 del dPCM rinvia l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale alla data di pubblicazione del decreto ministeriale per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni; fino a tale data, l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esonero, ed i relativi pacchetti prestazionali sono contenuti nell’allegato 8-bis.

Pertanto, dalla data di pubblicazione del decreto in GU, fatti salvi i tempi tecnici relativi all’adeguamento dei sistemi informatici regionali, le Regioni devono garantire l’esonero per le

prestazioni elencate, per ciascuna patologia, nell'allegato 8bis, senza necessità di alcun "recepimento" del decreto stesso.


Venendo al secondo quesito in tema di visite specialistiche, resta ferma l'indicazione nazionale contenuta nella circolare 13/2001, "Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare" (G.U. Serie Generale, n. 44 del 21 febbraio 2002).

In particolare, e relativamente all'allegato 8-bis, le visite necessarie a monitorare la malattia devono intendersi quali visite di controllo identificate dal codice 89.01. Pertanto, l'assistito ha diritto alle visite specialistiche di controllo necessarie al monitoraggio della malattia e delle sue complicanze e alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti, anche se accede per la prima volta ad una struttura e/o ad una disciplina specialistica diversa da quella di riferimento per la diagnosi della malattia esente. Viceversa, qualora debba effettuare una visita non riferita alla malattia esente o alle sue complicanze è tenuto al pagamento del ticket.

Con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale e dei pacchetti prestazionali definiti nell'allegato 8, il codice 89.01 verrà sostituito da quelli previsti per le specifiche visite di controllo (da 89.01 a 89.01.Y) e quindi la visita di controllo "necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti" sarà identificata dal prescrittore con il relativo codice in riferimento alla specifica visita utile in relazione dalle necessità assistenziali del paziente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Andrea Urbani




referente:
dott. m. masullo -
e-mail: m.masullo@sanita.it